

**TRIBUNALE DI BELLUNO****- Sezione lavoro -****Note di trattazione scritta congiunte per l'udienza del 13 maggio 2022****nel procedimento n. 31/22 R.G.****promosso da:**

prof.ssa **Lucia FRATTURELLI** (C.F. FRT LCU 65P67 I501R), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Luccitti e Leonardo Favaro,

**- ricorrente****contro:**

**Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588) – **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** (C.F. 93028190663), rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Massimiliano Nardocci,

**- resistente**

\* \* \* \* \*

**Per parte ricorrente:**

L'avv. Andrea Luccitti impugna e contesta le deduzioni, eccezioni, richieste e produzioni di cui alla Memoria di Costituzione e difesa del resistente Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo depositata in data 29 aprile 2022.

Più specificatamente, in replica alle avverse argomentazioni:

- con riguardo alla eccepita erroneità della domanda di mobilità avanzata dalla prof.ssa Fratturelli (pag. 8), si rileva come essa sia stata correttamente promossa ai sensi dell'art. 9 CCNL 15 luglio 2010, con espresso richiamo alla procedura di cui al comma 4 (e, del resto, è stata positivamente vagliata dall'amministrazione uscente USRV e, a quanto afferma oggi l'USRA a pag. 13 della memoria,



da quest'ultima valutata, pur se non accolta, in ossequio a tale procedura);

- in ordine al computo delle sedi disponibili ai sensi del predetto art. 9, comma 4 CCNL, ci si riporta a quanto già dedotto nel Ricorso in merito alla erroneità del calcolo operato dall'Amministrazione e, in particolare, alla ingiustificata esclusione di sedi classificate come "dimensionate", sebbene caratterizzate da un numero di alunni iscritti superiore ai limiti previsti dall'art. 1, comma 978 L. n. 178/2020 (come emerge dall'esame delle Tabelle incluse nell'All. 12 al fascicolo della ricorrente, prodotte anche dalla resistente come doc. 17);
- quanto alla procedura comparativa nella scelta delle domande di mobilità pervenute, l'USRA si limita ad affermare, senza tuttavia fornirne dimostrazione alcuna, il rispetto dei *"criteri normativi e contrattuali da utilizzare nelle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici"* che, oltre tutto, confessa di non aver nemmeno *"esplicitato per iscritto"* (pag. 12); anzi, per un verso ne sostiene il rispetto, per altro verso, in palese contraddizione con tale assunzione di principio, dichiara che *"il Direttore Generale non deve seguire rigide regole che determinano graduatorie con punteggi"* e sottolinea *"la discrezionalità che il Direttore Generale ha nel conferimento degli incarichi dirigenziali"* (pag. 13). In altri termini, stando alla avversa tesi, la giustificatezza della scelta comparativa operata dovrebbe essere oggetto di mero affidamento dal parte del soggetto interessato, al quale resta sottratta qualsivoglia forma di verifica e controllo.

Si richiamano integralmente le ulteriori argomentazioni, deduzioni nonché le conclusioni rimesse nel Ricorso, anche in punto di danno e si chiede fissarsi udienza di discussione.

#### **Per parte resistente:**

l'Amministrazione resistente contesta le suddette deduzioni, in particolare:



- con riguardo alla eccepita erroneità della domanda di mobilità avanzata dalla prof.ssa Fratturelli, quanto affermato dall'Amministrazione trova riscontro nel semplice esame della domanda (all.2 della memoria di costituzione), nella quale viene indicato l'art.9, comma 3, del CCNL 2010, sia a pag.1 che a pag. 2. Peraltro, anche dall'esame della circolare dell'USR Veneto prot. 1556.14-06-2021 si evince la differenza tra le due differenti casistiche, distinte in lett. e) e lett. f).

-in ordine al computo delle sedi disponibili ai sensi del predetto art. 9, comma 4 CCNL, la parte resistente si riporta a quanto già dedotto nella memoria di costituzione in merito alla erroneità del calcolo operato dalla prof.ssa Fratturelli, in particolare, ai motivi per cui, più volte, è stato ribadito e sottolineato che “Le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’art.1, comma 978, della legge n.178/2020 non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale”, come da circolare ministeriale.

- quanto alla procedura comparativa nella scelta delle domande di mobilità pervenute, si ribadisce che i criteri di scelta utilizzati dall'USR Abruzzo sono stabiliti e quindi predeterminati dalla legge e dai contratti collettivi. Infatti, la circolare AOODRAB 8558 del 14/06/2021 pubblicata sul sito web dell'USR Abruzzo, illustra i criteri normativi e contrattuali da utilizzare nelle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici. Non è previsto l'obbligo di esplicitare per iscritto i criteri, ma l'Amministrazione deve applicare quelli stabiliti contrattualmente, contemperando le richieste con le esigenze dell'amministrazione.

Pertanto, la resistente Amministrazione, si riporta a tutto quanto già dedotto, contestato, eccepito, prodotto e concluso in memoria difensiva di costituzione, insiste



dunque per l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni e delle proprie istanze tutte, così come già dimesse e specificate in atti e in corso di causa nonché, da ultimo, nel presente atto, così dunque concludendo, in particolare in via pregiudiziale e nel merito:

#### IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE

Si chiede di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei dirigenti scolastici controinteressati, ovvero:

- i dirigenti scolastici già assegnati in titolarità, con decorrenza 1° settembre 2021, sulle 5 sedi indicate dalla ricorrente ovvero l'I.C. "F. Masci" di Francavilla al Mare (CH), il Liceo Statale "G. Marconi" di Pescara, l'Istituto Comprensivo di Manoppello (PE), l'I.I.S. "De Titta-Fermi" di Lanciano (CH) e il Liceo Scientifico "Galilei" di Lanciano (CH).
- Gli altri dirigenti scolastici che hanno partecipato alla mobilità interregionale per l'a.s. 2021/2022 chiedendo di entrare nella regione Abruzzo con richiesta di precedenza per legge 104/92, i quali potrebbero avere più titoli della ricorrente e maggiori necessità familiari, per l'assistenza ai sensi della L.104/92 o che comunque potevano vantare il medesimo diritto di precedenza nella scelta.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

L'Amministrazione resistente si oppone alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, in quanto non necessarie, essendo sufficiente quanto in atti, trattandosi di causa documentale.

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- respingere l'avverso ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in



diritto, provvedendo all'integrale rigetto dello stesso;

- riconoscere e dichiarare la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;
- con vittoria di spese, ai sensi dell'art.152-bis disp.att. c.p.c.

**Parte ricorrente** impugna e contesta le avverse deduzioni, eccezioni e richieste, ribadendo le proprie difese ed eccependo l'inammissibilità delle domande proposte in via preliminare e/o pregiudiziale dalla resistente, poiché tardive rispetto alla comparsa di costituzione.

Ad ogni modo, rileva sul punto come non sussista alcun interesse alla estensione del contraddittorio nei confronti dei soggetti impropriamente definiti come "controinteressati", non avendo il Tribunale adito alcun potere sostitutivo dell'Amministrazione tale da poter pregiudicare i diritti ed interessi di questi ultimi, né la ricorrente ha mai inteso proporre domande nei loro confronti. Le domande proposte con il ricorso non mirano ad ottenere la mobilità in sostituzione di quella concessa ad altri soggetti, ma a far dichiarare l'illegittimità della condotta della resistente e l'affermazione del diritto alla mobilità della ricorrente.

**Parte resistente controreplica** che le domande proposte in via preliminare e/o pregiudiziale non sono tardive in quanto risultano già formulate nella memoria di costituzione (cfr. pag.16), e nelle presenti note sono state semplicemente ribadite e precisate, ai sensi dell'art.221, comma 4, del D.L. 34/2020.

Inoltre, si evidenzia che sussiste l'interesse, in quanto la ricorrente ha chiesto all'ill.mo Giudice di *"accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Lucia Fratturelli al mutamento di incarico di Dirigente scolastica per mobilità interregionale dall'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo (Bel-luno) verso una delle 5 sedi di Istituzioni scolastiche abruzzesi indicate, in ordine di priorità, nella domanda in data 21 giugno 2021"*. In via subordinata la ricorrente



chiede la precedenza nelle operazioni di mobilità, a discapito degli altri partecipanti alle operazioni di mobilità. Dunque, qualunque decisione andrebbe a pregiudicare inevitabilmente gli interessi di altri dirigenti scolastici. Le domande proposte in via preliminare e/o pregiudiziale risultano quindi ammissibili.

